

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER LA CAMPANIA**  
**NAPOLI**  
**OTTAVA SEZIONE**

**Registro Ordinanze:3065/2007**

**Registro Generale: 5721/2007**

nelle persone dei Signori:

**EVASIO SPERANZA** **Presidente**

**LUIGI DOMENICO NAPPI** **Cons.**

**CARLO BUONAURO** **Ref. , relatore**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5721/2007 proposto da:xxxxx, xxxxx e xxxxx rappresentati e difesi da:MAROTTA SIMONA con domicilio eletto in NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45

**contro**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA rappresentato e difeso da:CAPODANNO GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ N.11 C/O AVV. RA STATO

*CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI*

*CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI*

*ISTITUTO COMPR. STATALE CIRC. 60^ SCUOLA MEDIA "PAVESE"*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot.n. 8558/C1D dell' 11/10/2007 – diritto ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazine sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

**Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;**

**P.Q.M.**

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL I° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO